



**PARERE MOTIVATO
n.78 del 7 Maggio 2019**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n.5 al Piano degli Interventi. Comune di Bassano del Grappa (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n.175278;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Bassano del Grappa con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.30018 del 24.01.2019 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 133389 del 3.04.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Nota n. 5986 del 9.04.19 assunta al prot. reg. al n.143175 del 10.04.19 con allegato il parere del Consorzio di Bonifica Brenta;
- Parere n. 40847 del 19.04.19 assunto al prot. reg. al n.159560 del 19.04.19 di ARPAV;
- Parere n. 967 del 18.04.19 assunto al prot. reg. al n.158329 del 18.04.19 del Consiglio di Bacino Brenta,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 50/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda la variante al Piano degli Interventi (PI) conseguente il recepimento di un accordo pubblico-privato, ex art. 6 della LR n. 11/2004, per il recupero di un'area degradata denominata "Ex Enel".

L'area oggetto di accordo nel suo complesso, costituita da due comparti (A1 e A2) è individuata come "Area degradate" e viene inserita nella scheda n. 3 del fascicolo denominato "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione della LR n. 50/2012 - Fascicolo schede descrizione e perimetrazione "Aree degradate" ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Reg. R. n.1 del 2013".

In base a quanto contenuto nell'accordo, a seguito della demolizione degli edifici esistenti nell'ambito, verrà realizzato un immobile ad uso artigianale e commerciale da destinare ad autofficina e vendita di autoveicoli, nonché un parcheggio di pertinenza dell'attività.

L'area, abbandonata e in stato di degrado da diverso tempo, era utilizzata da Enel come magazzini, depositi, uffici, residenze e parcheggio per gli addetti.

Con l'intervento di demolizione degli edifici ormai obsoleti e la costruzione di un unico edificio, si intende riconvertire l'area ottenendo una riqualificazione urbanistica, edilizia e sociale di tutto l'ambito.

La porzione a nord, identificata come Comparto A2, utilizzata a parcheggio è stata oggetto, nel mese di dicembre 2017, di un intervento di pulizia generale, comprendente la potatura delle alberature esistenti, l'eliminazione del verde infestante, la sistemazione della pavimentazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale che ha riqualificato l'area con il ripristino della sua funzione originaria. Le azioni e gli interventi eseguiti per tale area rispondono agli obiettivi di riqualificazione del degrado descritti dalla schedatura n. 3 riportata nel fascicolo delle "Aree degradate" e pertanto l'area è ritenuta riqualificata ed esterna all'ambito dell'accordo.



La proposta di Accordo di Pianificazione prevede l'edificazione solamente nell'area identificata come comparto A1, mentre l'area identificata come comparto A2 verrà utilizzata come parcheggio annullando l'attuale capacità edificatoria.

L'accordo prevede che all'Amministrazione, spetti l'approvazione di una variante puntuale al Piano degli Interventi che riclassifichi l'area oggetto di accordo da:

Comparto A1:

- da Z.T.O. "Area per attrezzature di interesse comunale n. 65 – Aree per impianti energia elettrica esistenti" soggetta a Piano Urbanistico Attuativo - Piano n. 31 (P.U.A.)
- a Z.T.O. "Area soggetta ad accordo pubblico-privato art. 6 LR 11/2004" allo scopo di poter edificare un fabbricato ad uso artigianale-commerciale.

Comparto A2:

- da Z.T.O. "Area per parcheggi n. 95 – Area a parcheggio esistente" soggetta a Piano Urbanistico Attuativo – Piano n. 29 (P.U.A.)
- a Z.T.O. "Area soggetta ad accordo pubblico-privato art. 6 LR 11/2004" allo scopo di poter realizzare parcheggio privato.

Le società proponenti invece, sempre in base all'accordo, dovranno farsi carico della demolizione completa degli edifici esistenti nel Comparto A1 con sgombero del materiale di risulta e pulizia dell'area; della realizzazione, a titolo di "Beneficio pubblico", dei marciapiedi e del relativo attraversamento pedonale afferenti gli ambiti e della realizzazione e predisposizione di 2 colonnine per la ricarica di auto elettriche in sede di progetto edilizio.

L'analisi svolta nel RAP sulle matrici ambientali considerate non ha evidenziato possibili alterazioni significative sull'ambiente e, con l'adozione delle misure contenute nel prontuario di mitigazione ambientale, l'intervento può ritenersi sostenibile in termini di impatti ed effetti sull'ambiente.

Dall'analisi della strumentazione urbanistica è emersa una sostanziale coerenza della proposta con quanto previsto dai piani sovraordinati.

Per quanto reso nei pareri non emergono possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della proposta in esame.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 maggio 2019, che evidenzia la Variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Bassano del Grappa, non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che:

- Sia effettuata una preventiva verifica circa la sussistenza delle condizioni richiamate nella scheda n. 3 del fascicolo denominato "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione della LR n. 50/2012 - Fascicolo schede descrizione e perimetrazione "Aree degradate" ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Reg. R. n. 1 del 2013", laddove "Per il sistema ambientale" è indicato che: "vanno attuati gli interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente, se dovuti". Tale verifica andrà effettuata in accordo con ARPAV e prima dell'attuazione degli interventi previsti negli ambiti.
- Allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza dell'attraversamento stradale e immissione al parcheggio verso la viabilità ordinaria, sia valutata l'opportunità di una regolazione del traffico mediante l'imposizione di limiti di velocità.
- Per quanto riguarda gli aspetti idraulici si ribadisce l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 39 del PTA

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, dalla "Relazione idrogeologica e verifica di compatibilità idraulica", dalla "Relazione tecnica – descrittiva", dallo "Schema di Accordo", e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitate, nonché le prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VincA n. 50/2019.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante n. 5 al Piano degli Interventi nel Comune di Bassano del Grappa, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle Relazioni Specialistiche;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono inoltre essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
 - Sia effettuata una preventiva verifica circa la sussistenza delle condizioni richiamate nella scheda n. 3 del fascicolo denominato "*Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale in attuazione della LR n. 50/2012 - Fascicolo schede descrizione e perimetrazione "Aree degradate" ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Reg. R. n. 1 del 2013*", laddove "*Per il sistema ambientale*" è indicato che: "*vanno attuati gli interventi di bonifica dei suoli in conformità alla normativa vigente, se dovuti*". Tale verifica andrà effettuata in accordo con ARPAV e prima dell'attuazione degli interventi previsti negli ambiti.
 - Allo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza dell'attraversamento stradale e immissione al parcheggio verso la viabilità ordinaria, sia valutata l'opportunità di una regolazione del traffico mediante l'imposizione di limiti di velocità.
 - Per quanto riguarda gli aspetti idraulici si ribadisce l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 39 del PTA
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine